Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2562

20.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2562 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 per quanto riguarda l'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 3 octies bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione ([2]) ha elencato i porti di East Port Said (Egitto) e Tanger Med (Marocco) come porti di trasbordo di container limitrofi conformemente all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.

(2) Dai dati disponibili più recenti risulta che i porti di East Port Said (Egitto) e Tanger Med (Marocco) continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.

(3) I porti di Abu Qir e Damietta in Egitto sono situati a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Durante l'ultimo periodo di dodici mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti, la quota di trasbordo di container in tali porti ha superato il 65 % del loro volume di traffico totale di container. L'Egitto non applica misure equivalenti alla direttiva 2003/87/CE in relazione a questi porti. Le condizioni di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE sono pertanto soddisfatte e i porti di Abu Qir e Damietta dovrebbero essere elencati come porti di trasbordo di container limitrofi.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2297, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2297/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

Porti di trasbordo di container limitrofi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE

Nome del porto	Paese
ABU QIR	EGITTO
DAMIETTA	EGITTO
EAST PORT SAID	EGITTO
TANGER MED	MAROCCO»